



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
**LÉONTINE e GIUSEPPE
DE NITTIS**
- Liceo Artistico | Istituto Professionale -

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 dell'11/9/2023)

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 11 del 1/9/2022

Pubblicato nel sito ufficiale dell'Istituto www.iissdenittis.edu.it

SEDE CENTRALE

Via Cassandro, 2 | 76121 Barletta - BT
TEL 0883 575875 | FAX 0883 575895

SEDE ASSOCIATA

Via Parini, 57 | 76012 Canosa di Puglia - BT
TEL 0883 959714 | FAX 0883 959715

www.iissdenittis.edu.it

bais046009@pec.istruzione.it | bais046009@istruzione.it
Codice MIUR: BAIS046009 | C.F. 81003710720



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
**LÉONTINE e GIUSEPPE
DE NITTIS**
- Liceo Artistico | Istituto Professionale -

INDICE

PREMESSA	3
ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI	4
ARTICOLO 3 - COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI	5
ARTICOLO 4 - SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE	5
ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	18
ARTICOLO 6 - IMPUGNAZIONI	19
ARTICOLO 7 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE	19
ARTICOLO 8 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE: COMPOSIZIONE E COMPETENZE	20
ARTICOLO 9 - NORMA DI RINVIO	20
ARTICOLO 10 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	20
ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DIPUBBLICITÀ	21

SEDE CENTRALE

Via Cassandro, 2 | 76121 Barletta - BT
TEL 0883 575875 | FAX 0883 575895

SEDE ASSOCIATA

Via Parini, 57 | 76012 Canosa di Puglia - BT
TEL 0883 959714 | FAX 0883 959715

www.lissdenittis.edu.it

bais046009@pec.istruzione.it | bais046009@istruzione.it
Codice MIUR: BAIS046009 | C.F. 81003710720



PREMESSA

- Vista la Costituzione italiana - art. 21 *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*; art. 34 *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;
- Vista la Legge del 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* – Titolo I, Capo I, Sez. I - *Organi collegiali a livello di circolo e di istituto*, Art. 5 *“Consiglio di intersezione, di interclasse e dicasse”*;
- Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- Riaffermati i contenuti del diritto-dovere all'istruzione e specificamente quelli inerenti alla frequenza dei corsi, all'assolvimento degli impegni di studio, al rispetto verso tutti i componenti della comunità, alla cura dei beni e attrezzature scolastiche, all'osservanza delle norme organizzative e di sicurezza;
- Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. n. 275 del 1999, ai sensi della L. del 15.03.1997, n. 59, in particolare l'art 14 commi 1 e 2;
- Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
- Visto il D. Lgs. del 30.06. 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;
- Richiamato il Regolamento d'istituto;
- Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli studenti contenuti nel Protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento pubblicato all'albo;
- Acquisito il parere positivo degli studenti, ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998, espresso nel corso della riunione del comitato studentesco;
- Acquisito il parere positivo unanime del collegio dei docenti, espresso con delibera n. 11 del 1/9/2022;
- Acquisita la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto nella riunione dell'11/9/2023;
- Ai sensi dell'art. 4, del menzionato DPR 249/1998 e delle relative modifiche apportate dal sopracitato 235/2007,

si prevede quanto segue:



ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. **La responsabilità disciplinare è personale:** ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (di carattere sia doloso sia colposo).
2. Ogni intervento di carattere “disciplinare” si uniforma a criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. È perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica (studenti, genitori, docenti e personale ATA) alla relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge.
3. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educative**, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e appartenenza e al ripristino di comportamenti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo ma mirano a stimolare la consapevolezza della necessità del cambiamento di atteggiamenti scorretti.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
6. Le sanzioni hanno natura **temporanea** e sono sempre **proporzionate** all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. È sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica ad eccezione di quelle relative al risarcimento dei danni.
8. Il comportamento disciplinare e le eventuali sanzioni comminate vanno valutati separatamente dal profitto scolastico: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul voto di profitto della singola disciplina. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, in una prospettiva educativa:
 - contribuisce ad una valutazione complessiva in rapporto a partecipazione ed impegno scolastico;
 - concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio;
 - può incidere sulla possibilità di partecipare ad attività ed iniziative extracurricolari.
9. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi ai sensi del DPR del 22.06.2009 n.122.
10. In caso di comportamenti che causano danni a beni della scuola (murature, porte, infissi, arredi, attrezzature, materiale tecnologico, suppellettili, ecc.) o delle persone **sussiste l’obbligo del risarcimento del danno** secondo le norme civilistiche vigenti.
11. Qualora siano stati commessi atti o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori provvedono tempestivamente a segnalare all’autorità giudiziaria tali comportamenti.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ARTICOLO 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. I doveri scolastici degli studenti, indicati nell’art. 3 del DPR 24.06.1998, n. 249 e successive modificazioni, previsti dal DPR 21.11.2007, n. 235, nonché richiamati nel Patto educativo di corresponsabilità, sono di seguito riportati:

SEDE CENTRALE

Via Cassandro, 2 | 76121 Barletta - BT
TEL 0883 575875 | FAX 0883 575895

SEDE ASSOCIATA

Via Parini, 57 | 76012 Canosa di Puglia - BT
TEL 0883 959714 | FAX 0883 959715

www.lissdenittis.edu.it

bais046009@pec.istruzione.it | bais046009@istruzione.it
Codice MIUR: BAIS046009 | C.F. 81003710720



- a. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio;
- b. gli studenti sono tenuti al rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni e delle famiglie;
- c. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1;
- d. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dal Regolamento dell'istituto;
- e. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le dotazioni tecnologiche, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- f. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola e di contribuire, con la loro partecipazione attiva, all'inclusione nella comunità scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali.

ARTICOLO 3 - COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1. Si configurano come mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che violano i doveri scolastici così come indicato nell'art. 2 del presente Regolamento.
2. I comportamenti che turbano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e l'inosservanza dei doveri sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia.
3. Costituiscono, infine, mancanze disciplinari:
 - a. l'utilizzo di telefoni cellulari, videotelefonati ed altre apparecchiature (fotocamere, videocamere, palmari, lettori MP3, iPad, tablet, iPod e simili) all'interno dell'Istituto, ad eccezione dei casi preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori o dal docente che ne abbia consentito l'utilizzazione a fini didattici;
 - b. la violazione del divieto di fumo negli ambienti interni ed esterni della scuola.
4. Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti esplicitati nelle lettere a e b costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d'Istituto

ARTICOLO 4 - SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE

1. Sulla base dei precedenti articoli e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle.
2. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n.235.



3. **I comportamenti individuali sanzionabili**, le sanzioni previste e gli organi legittimati ad irrogarle sono i seguenti:

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (individuata dal docente secondo il criterio della graduazione)	Sanzioni per reiterazione (il comportamento si intende reiterato successivamente alla <u>prima</u> censura)	Organi competenti
A. Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di 3 giorni	Il 4° giorno viene richiesta la presenza dei genitori		Insegnante della 1 ^a e 2 ^a ora di lezione
	La mancata presenza dei genitori entro il 4° giorno determina l'irrogazione della censura		Coordinatore di classe
B. Turbamento dell' ordinaria attività scolastica: - disturbo in classe; - assenze immotivate; - assenze in coincidenza di verifiche; - rifiuto di partecipare alle attività didattiche anche attraverso l'assenza del materiale scolastico	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 4 giorni dalla comunità scolastica	- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 2 a 5 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
C. Azioni di disturbo fuori dall'aula o dal laboratorio/palestra D. Uscite non autorizzate dall'aula E. Uscite per un tempo superiore a 10 minuti	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 2 giorni dalla comunità scolastica e/o revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC.	Allontanamento da 2 a 3 giorni dalla comunità scolastica e/o revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC.	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
F. Turbamento delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) G. Turbamento durante le visite/viaggi d'istruzione	- Censura sul registro di classe - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni	- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 1 a 4 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante/docente tutor PCTO che ha accertato il comportamento Consiglio di classe



H. Consumo di cibo e/o bevande nei laboratori	- Censura sul registro di classe	- Allontanamento da 2 a 3 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento
I. Abbandono di rifiuti nelle aule e/o altri locali dell'Istituto	- Allontanamento da 1 a 2 giorni dalla comunità scolastica	- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC.	Consiglio di classe
J. Utilizzo non autorizzato di Rete internet	- Censura sul registro di classe	Allontanamento da 3 a 10 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento
K. Scaricamento e/o installazione dalla rete internet d'Istituto su computer o device scolastici di materiale non autorizzato	- Allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità scolastica		Consiglio di classe
L. Invio non autorizzato, di materiale non attinente l'attività didattica in corso, mediante telefoni, iPad o altro			
M. Utilizzo non autorizzato del cellulare, dell'iPad e di qualsiasi altra apparecchiatura per: - chiamate/ricezioni di telefonate - messaggi	- Censura sul registro di classe e sanzione economica € 2,50 ¹ con ritiro del telefonino e consegna ai genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico - Restrizioni sul device fino a 15 giorni	- Sanzione economica € 5,00 ² con ritiro del telefonino e consegna ai genitori presso l'ufficio dei collaboratori del Dirigente Scolastico - Restrizioni sul device fino a 30 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento
N. Utilizzo non autorizzato di dispositivi audio non autorizzati nei locali della scuola	Restrizioni sul device fino a 15 giorni	Restrizioni sul device fino a 30 giorni	Consiglio di classe
O. Rifiuto di consegna di cellulari o dispositivi audio non autorizzati alla richiesta del docente	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità scolastica	- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 3 a 5 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento
			Consiglio di classe

¹ Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti costituiranno un fondo, la cui destinazione sarà decisa annualmente con delibera del Consiglio d'Istituto.

² Vedi nota 1.



P. Violazione del divieto di fumo (comprese sigarette elettroniche) negli spazi interni ed esterni della scuola	Censura sul registro di classe e sanzione economica di € 10,00 ³		Insegnante che ha accertato il comportamento
		- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 3 a 10 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
Q. Dichiarazioni false o non genuine	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità scolastica	- Revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 2 a 4 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
R. Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'integrità fisica, dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica o di estranei anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione, in attività di PCTO	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 10 giorni dalla comunità scolastica - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (film, teatro, visite aziendali, viaggi d'istruzione, ecc.) - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento da 1 a 10 giorni dalla comunità scolastica	Allontanamento da 5 a 15 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe

³ Vedi nota 1.



S. Danneggiamento , distruzione, dispersione o insudiciamento di cose non meramente accidentale o comportamenti in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 10 giorni dalla comunità scolastica - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC	Allontanamento da 5 a 15 giorni dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
	per ciascuna delle fattispecie previste sussiste l'obbligo del risarcimento del danno		
T. Abbandono dei locali della Scuola non autorizzato	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 6 giorni dalla comunità scolastica - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra- didattiche (film, teatro, visite aziendali, viaggi d'istruzione, ecc.)	Allontanamento da 5 a 15 dalla comunità scolastica	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
U. Comportamenti bullistici o di cyberbullismo ovvero atteggiamenti offensivi e/o aggressivi e/opersecutori intenzionali e ripetuti per prevaricare persone più deboli ed incapaci di difendersi e lesivi dell'integrità fisica o psicologica o che creano disagio	- Censura sul registro di classe - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
V. Commissione di atti che comportino gravi violazioni dell'integrità fisica, della dignità della persona umana e del patrimonio, tali da	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10 ⁴		Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe

⁴ Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento (voto 5) assume nella carriera scolastica dello studente (non ammissione alla classe successiva), richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa presuppone che lo studente:

1. sia stato destinatario di un'irrogazione di sanzione che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. (cfr. Artt. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse ex D.P.R.235/2007);
2. successivamente alla irrogazione della sanzione, non abbia dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento.



ingenerare un elevato allarme sociale	- Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC		
		- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni - Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico. - Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio d'Istituto

4. **i comportamenti di gruppo sanzionabili**, le sanzioni previste e gli organi legittimati ad irrogarle sono i seguenti:

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (individuate dal docente secondo il criterio della graduazione)	Sanzioni per reiterazione (Il comportamento si intende reiterato successivamente alla prima censura)	Organi competenti
A. Turbamento dell' ordinaria attività scolastica: - disturbo in classe - assenze immotivate - assenze in coincidenza di verifiche	- Censura sul registro di classe - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 6 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe



B. Azioni di disturbo fuori dall'aula/laboratorio C. Uscite non autorizzate dall'aula/laboratorio	- Censura sul registro di classe - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 6 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
D. Turbamento delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) E. Turbamento durante le visite/viaggi d'istruzione	- Censura sul registro di classe - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 6 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento/docente tutor PCTO Consiglio di classe



F. Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'integrità fisica, dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione e PCTO	- Censura sul registro di classe - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
G. Danneggiamento, distruzione, dispersione, insudiciamento di cose non meramente accidentale o comportamenti in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	- Censura sul registro di classe - Esclusione partecipazione ad iniziative extra-didattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.) - Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni	- Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe
H. Comportamenti bullistici o di cyberbullismo ovvero atteggiamenti offensivi e/o aggressivi e/o persecutori intenzionali e ripetuti tesi a prevaricare persone più deboli ed incapaci di difendersi e lesivi dell'integrità fisica o psicologica o che creano disagio	- Censura sul registro di classe - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	- Allontanamento dalla comunità scolastica da 7 a 15 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di classe



I. Commissione di atti che comportino gravi violazioni dell'integrità fisica, della dignità della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale	- Censura sul registro di classe - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10⁵ - Esclusione da incarichi quali rappresentante degli OO.CC. - Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.)	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 20 giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10⁶ - Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico⁷	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di Classe (per l'allontanamento fino a 15giorni) Consigliod'Istituto (perl'allontanamento superiore ai 15 giorni)
--	---	--	---

5. Comportamenti individuali e di gruppo passibili di sanzioni per violazione della privacy le sanzioni previste e gli organi legittimati ad irrogarle sono i seguenti:

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle Sanzioni (individuate dal docente secondo il criterio della graduazione)	Sanzioni per reiterazione (il comportamento si intende reiterato successivamente alla <u>prima</u> censura)	Organi competenti
RIPRESE fotografiche, video, audio e simili durante attività didattiche curriculari ed extracurriculari all'interno e all'esterno dell'Istituto, senza la necessaria autorizzazione delle persone coinvolte	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 1 a 7 giorni dalla comunità scolastica	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 8 a 15 giorni dalla comunità e revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC.	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di Classe

⁵ Vedi nota 4.

⁶ Vedi nota 4.

⁷ Vedi nota 4.



DIFFUSIONE di riprese fotografiche, video, audio e similidurante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari all'interno e all'esterno dell'Istituto, senza la necessaria autorizzazione delle persone coinvolte	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 5 a 7 giorni dalla comunità scolastica	- Censura sul registro di classe - Allontanamento da 8 a 15 giorni dalla comunità e revoca del mandato di rappresentante degli OO.CC.	Insegnante che ha accertato il comportamento Consiglio di Classe
--	---	---	---

I **Comportamenti individuali e di gruppo passibili di sanzioni in caso di Didattica Digitale Integrata** saranno pubblicati solo in caso di nuova allerta pandemica ovvero per i singoli studenti per cui ne sarà stata autorizzata l'utilizzo.

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
 - contestazione dell'addebito allo studente da parte dell'insegnante che ha accertato il comportamento, invito allo stesso ad esporre le proprie ragioni, richiesta di ascolto di eventuali testimoni;
 - annotazione puntuale sul registro di classe elettronico, con indicazione sintetica dell'accaduto (evitando interpretazioni psicologiche), dell'articolo, del comma relativo alla fattispecie richiamata del presente regolamento e della proposta di sanzione richiesta;
 - in caso di richiesta di una sanzione che preveda la decisione del Consiglio di Classe, il coordinatore di classe, dopo aver conferito con il docente che ha accertato il fatto, si rivolge al D.S. e alla segreteria didattica;
 - convocazione in forma scritta del Consiglio di Classe in seduta straordinaria dei genitori e dello studente da parte del D.S. e fissazione della riunione entro i 20 giorni successivi dall'accaduto; nel caso di imminenza di riunioni dei consigli di classe, calendarizzati nel piano annuale, la sanzione potrà essere discussa a seguito dell'aggiunta di un punto straordinario all'ordine del giorno;
 - contraddittorio tra le parti coinvolte (docenti, genitori, studenti ed eventualmente altro personale scolastico) all'interno del Consiglio di Classe; qualora i genitori e lo studente, convocati per mezzo di raccomandata, non dovessero partecipare alla riunione del Consiglio di Classe, i componenti dello stesso procederanno basandosi sugli atti e sulle testimonianze disponibili;
 - deliberazione del Consiglio di Classe in merito alla eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare (la delibera della sanzione viene adottata dal Consiglio di Classe anche in assenza dello studente e dei suoi genitori);
 - comunicazione della sanzione allo studente e ai genitori con indicazione della norma violata in relazione all'art. 4 del presente Regolamento;
 - eventuale comunicazione da parte della famiglia della volontà di convertire l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività a favore della stessa da presentare entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
- Per le sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'allontanamento per l'intero anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, la decisione è presa in seno al Consiglio d'Istituto. Le modalità di convocazione dello stesso e le procedure di irrogazione sono analoghe a quelle previste per



allontanamento di durata inferiore.

3. Le sanzioni decorrono dalle 48 ore successive alla comunicazione agli interessati.
4. In caso di ricorso è prevista la sospensione del provvedimento fino alla pronuncia dell'Organo di garanzia.
5. Qualora la sanzione preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, in tale periodo sarà previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ARTICOLO 6 - IMPUGNAZIONI

1. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide entro 10 giorni.

ARTICOLO 7 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto è un organo collegiale, che ha compiti di garanzia e di mediazione esprimendo pareri vincolanti sui reclami proposti contro la violazione dell'applicazione del DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e del DPR 21.11.2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR249/2007".
2. L'Organo di garanzia è costituito da quattro componenti: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, uno studente e un genitore, eletti all'interno delle rispettive componenti del Consiglio d'Istituto. È prevista la surroga di un componente in caso di conflitto d'interessi.
3. Il Dirigente Scolastico ha la funzione di Presidente.
4. La riunione è ritenuta valida se partecipa la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
6. In ciascuna riunione l'Organo nomina al suo interno un Segretario verbalizzante.
7. L'Organo di garanzia è competente per le seguenti materie:
 - a. esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe;
 - b. conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
 - c. conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (in tal caso è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito).
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, presentato in forma scritta, l'Organo di garanzia dovrà attivarsi per deliberare entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'Ordine del giorno



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
**LÉONTINE e GIUSEPPE
DE NITTIS**
- Liceo Artistico | Istituto Professionale -

della riunione.

10. L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato.

ARTICOLO 8 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. Sui reclami, proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche anche contenute nel regolamento dell'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato.
2. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale, composto da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

ARTICOLO 9 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui DPR 24.6.98 n.249, dalla L. 7.8.90 n. 241, dal DPR 21.11.2007 n. 235 e dal Regolamento d'Istituto.

ARTICOLO 10 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica studenti e famiglie, previsto ai sensi dell'art.3 del DPR 235/07, viene elaborato da una Commissione comprendente, oltre alla componente docenti nominata dal Collegio dei docenti, la componente genitoriale e studentesca; queste ultime individuate nell'ambito del Consiglio d'Istituto.
2. Tale documento viene sottoscritto e consegnato, unitamente alla sintesi del Piano dell'offerta formativa e del regolamento d'Istituto, contestualmente all'iscrizione e comunque non oltre le prime due settimane dall'avvio delle attività didattiche nell'ambito delle varie iniziative di accoglienza predisposte dall'Istituzione.

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
2. Il primo e l'ultimo giorno di pubblicazione saranno previamente comunicati agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale dell'Istituto tramite comunicato del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE

Antonio Francesco DIVICCARO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)